CONVENZIONE QUADRO

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

(exart. 30 D. Lgs. n.267/2000)

L’anno () addì\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alle ore\_\_\_\_\_, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono presenti:

- l’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- l’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- l’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(segue)

RICHIAMATI

* L’art. 30 del Decreto Leg.vo 267/2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
* Il Decreto Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, recante disposizioni in materia di *“conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”,* al Capo II del Titolo IV, che affida alla competenza dei comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
* La Legge 328/2000, concernente *“il sistema integrato di interventi e servizi sociali”,* che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;
* L’articolo 15 della Legge n. 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
* La D.G.R. n. 1373 del 01/10/2012, con oggetto “Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 – Criteri di riparto agli enti locali e agli ambiti Territoriali sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali”;
* La D.G.R. 1672 del 03/12/2012, con oggetto “Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale: Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali e tutela della persona e della famiglia”;
* La Legge Regionale n.32 del 01.12.2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”

CONSIDERATO

* che dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Leg.vo n. 502/1992, dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell’articolo 8 della L.R. n. 26/1996, emerge la necessità di individuare, nell’organizzazione delle attività relative all’esercizio delle funzioni sociali, educative, socio-sanitarie e sanitarie, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;
* che gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati istituiti nella Regione Marche con D.G.R. n. 337 del 13/02/2001;
* che la Regione Marche, con deliberazione G.R. n. 551 del 15/05/2006, ha approvato le *“Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali*”;
* che la L. 7 agosto 2012 , n. 135 , “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica*”, ha disposto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti l’esercizio obbligatorio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
* La legge regionale n.32/2014 all’art.7 stabilisce

comma 2: che l’Ambito Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell’art.6, commi 3 e 4. in paricolare lì’ATS garantisce: a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni; b) l’unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l’organizzazione della rete sociale e l’operaività del sistema degli uffici di promozione sociale;

comma 3: per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell’ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale;

comma 4. il coordinatore dell’ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

* che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, risulta quello maggiormente idoneo per attuare il processo di gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, e che, per il nostro territorio, nel rispetto di quanto sopra richiamato in merito alle disposizioni di cui alla L. 135/2012, ad una Convenzione generale dovranno seguire Convenzioni attuative, che siano più adeguate alle esigenze dei comuni , divisi nelle seguenti fasce:

Comuni al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti

Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti

* che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, politicamente presidiato dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dagli stessi Amministratori dei comuni associati, consente alle Amministrazioni comunali, di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali.

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle seguenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge,

Del. C.C. di Fermo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Del C.C. di Porto San Giorgio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Del C.C. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni sociali e socio assistenziali.

ARTICOLO 3

PRINCIPI

1. L’organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza;

b) puntuale rispetto dei termini del procedimento e delle carte dei servizi che verranno adottate;

c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;

f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell’attività di programmazione.

ARTICOLO 4

FINALITA’

1. La gestione associata dei servizi sociali integrati e l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti e individuati dal Piano Sociale d’Ambito, che costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali integrati, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull’intero territorio.

2. L’organizzazione del servizio e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, uniformità, appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

ARTICOLO 5

UFFICIO COMUNE

1. Per le attività di cui all’articolo 2 viene costituito un Ufficio comune cui affidare l'esercizio delle funzioni sociali comunali in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

2. Il comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XIX istituisce all’interno della propria organizzazione l’Ufficio comune cui è preposto un Coordinatore.

3. L’Ufficio comune, denominato Ambito Territoriale Sociale XIX, dotato di autonomia gestionale e diretto dal Coordinatore di Ambito, opera con personale degli enti partecipanti e/o con personale appositamente assunto.

4. Il comune di Fermo è individuato come ente capofila.

5. La sede dell’Ufficio comune è stabilita nei locali di proprietà del comune di Fermo situati nel Comune di Fermo, Piazzale Azzolino n. 18, piano secondo sottostrada.

ARTICOLO 6

CONVENZIONI ATTUATIVE

1. Alla presente Convenzione seguiranno apposite convenzioni attuative, che dovranno essere approvate da parte degli organi competenti dei singoli comuni coinvolti.
2. Con tali Convenzioni attuative i comuni:

omuni

a) definiscono i contenuti e le modalità di affidamento all’Ufficio Comune dell’esercizio di servizi e funzioni sociali, intendendo per tali quelli di cui agli articoli 128 e 131 del D. Leg.vo n. 112/98 ed all’articolo 1 della L. n. 328/2000;

b) individuano le modalità della gestione unitaria dei servizi e degli interventi, che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;

c) individuano le sedi operative di svolgimento del servizio e la relativa articolazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;

d) individuano le modalità di affidamento all’Ufficio comune dei poteri gestionali, originariamente riconosciuti dall’ordinamento privato e pubblico al singolo comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;

e) individuano le risorse finanziarie da attribuire all’ Ufficio comune;

g) individuano le modalità di conferimento al Comune capofila della gestione contabile delle risorse finanziarie;

h) armonizzano la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali dell’Ufficio comune.

ARTICOLO 7

FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

superiori ed inferiori ai 5.000 abitanti

1. In sede di Convenzione attuativa i comuni superiori ai 5.000 abitanti individuano le funzioni e i servizi da affidare all’Ufficio comune e quelli che invece restano in capo ai singoli comuni;
2. I comuni inferiori ai 5.000 abitanti , fermo restando l’obbligo di affidamento di tutte le funzioni ed i servizi all’ufficio comune, con apposita convenzione attuativa definiscono le modalità del predetto affidamento.

ARTICOLO 8

FUNZIONI DEL COMUNE CAPOFILA

1. Per l’attuazione della presente Convenzione Quadro e per l’attuazione delle Convenzioni attuative di cui al precedente art. 6, il comune capofila:

a) istituisce l’Ufficio comune, cui è preposto un Coordinatore, all’interno del proprio organizzazione, per le finalità indicate nella convenzione, nel Piano Sociale di Ambito approvato dal Comitato dei Sindaci e con specifico vincolo di destinazione delle risorse ai servizi sociali integrati;

b) riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l’attuazione della presente Convenzione quadro e delle convenzioni attuative;

c) mette a disposizione idonei locali per la sede dell’Ufficio comune, nonché la strumentazione necessaria al suo funzionamento;

d) assicura i servizi generali (protocollo, servizio informatico, ecc.);

e) tiene conto delle caratteristiche organizzative e funzionali dell’Ufficio comune.

2. Il Sindaco del Comune capofila assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona al Comitato dei Sindaci sull’andamento delle attività previste. Egli, quale Presidente del Comitato dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 9

IL COMITATO DEI SINDACI

1. Il Comitato dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo programmatico, amministrativo, di attuazione e di controllo delle attività in tema sociale e socio-sanitario, relativamente all’esercizio delle quali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari, regionali e locali, che già disciplinano il Comitato stesso e che potranno essere integrate con riferimento alle nuove funzioni.

2. Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale Sociale XIX, ovvero da loro delegati.

3. Il Comitato dei Sindaci in materia di programmazione, organizzazione, verifica e valutazione dei servizi e delle prestazioni può consultare esperti in materia nonché cittadini, associazioni di categoria e organizzazioni Sindacali e del Terzo settore.

4. Il funzionamento del Comitato dei Sindaci è disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 10

IL COORDINATORE DELL’AMBITO

1. Alla direzione dell’Ufficio comune è preposto il Coordinatore di Ambito. Questi è scelto tra le professionalità sociali inserite nell’apposito albo regionale e, nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di una specifica struttura tecnica

2. Al Coordinatore competono la direzione dei servizi e funzioni dell’Ambito, compresa la responsabilità dei procedimenti e la proposta di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione degli interventi e servizi sociali integrati di competenza dell’Ambito Territoriale, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni comunali dell’Ambito Territoriale Sociale verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con annessa responsabilità in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti dal Comitato dei Sindaci.

ARTICOLO 11

RAPPORTI FINANZIARI

1. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme necessarie in relazione all’attività prevista dalla Convenzione attuativa, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione, elaborato dal Comitato dei Sindaci.
2. Gli oneri economici derivanti dalle prestazioni tecniche, amministrative e contabili garantite dai comuni associati, nonché gli oneri relativi al Coordinatore d’Ambito, al personale appositamente assunto per l’Ufficio comune, agli Uffici di Promozione Sociale – UPS -, al netto della quota parte versata dalla Regione, sono suddivisi tra i Comuni d’Ambito secondo il criterio della popolazione residente in ciascun comune associato.

ARTICOLO 12

PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE

1. In corrispondenza con l’elaborazione dei Bilanci Preventivi dei comuni e comunque entro il mese di luglio di ogni anno, il Comitato dei Sindaci approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l’esercizio successivo, predisposto dall’Ufficio comune, unitamente ad una relazione previsionale e programmatica, che definisca per il triennio i servizi e i progetti a gestione diretta d’Ambito, i servizi e gli interventi delegati, nonché le quote economiche da trasferire al Comune di Fermo capofila;.

2. Il piano contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare.

3. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

4. L’Ufficio comune si impegna a verificare l’andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del piano all’approvazione del Comitato dei Sindaci.

5. Il comune capofila, registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese di competenza dell’Ufficio comune sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dal Dirigente/Coordinatore di Ambito.

ARTICOLO 13

RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo, desunto dai risultati della gestione annuale.

2. Il rendiconto viene sottoposto all’approvazione del Comitato dei Sindaci entro il mese di gennaio di ogni anno, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, e viene trasmesso agli enti aderenti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 14

GARANZIE

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli enti associati, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti.

2. Ciascun comune ha diritto di sottoporre direttamente all’Ufficio comune proposte e problematiche attinenti l’attività convenuta.

3. La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi dell’Ambito devono pervenire all’ente richiedente entro il termine di giorni trenta (30 gg.) dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

4. in caso di modifica della normativa vigente in tema di gestione associata delle funzioni degli enti locali, si procederà a revisione del testo della presente convenzione.

ARTICOLO 15

TRASFERIMENTI REGIONALI

1. La Regione Marche accredita presso il Comune capofila tutti i finanziamenti relativi alle funzioni e servizi integrati svolti in forma associata di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI

1. Qualora un Amministratore Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse agli enti convenzionati tutte le deliberazioni ed i provvedimenti di gestione adottati dall’Ufficio comune, in ordine alla attività amministrativa riguardante l’oggetto della convenzione.
2. Gli enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’Ufficio comune le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

ARTICOLO 17

RECESSO

1. In caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Marche, il recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente esecutivo, a far data dalla individuazione della nuova articolazione territoriale.

ARTICOLO 18

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dal giorno della sottoscrizione ed avrà durata triennale.

ARTICOLO 19

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo.

ARTICOLO 20

BOLLO

La presente scrittura gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 del testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ARTICOLO 21

REGISTRO

La presente scrittura non è soggetta a registrazione, ai sensi del comma 1) della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione”, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, e viene annotata nel Registro delle scritture private tenuto dal Comune Capofila.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

1. Per quanto non disposto dalla presente Convenzione Quadro, si provvederà con:

a) Convenzioni attuative;

b) Regolamenti di organizzazione.

2. Per qualsiasi controversia, derivante dai rapporti regolati dal presente atto, non risolvibile bonariamente, il Foro competente è quello di Fermo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme dei Sindaci dei comuni coinvolti: